



Prot. n. 88 /2020

Venezia, 08 luglio 2020

## ORDINANZA REGIONE VENETO N.64 DEL 6 LUGLIO 2020

Di seguito si illustrano le indicazioni di interesse riportate nella Ordinanza della Regione Veneto n. **64** del **6 Luglio 2020**, che riporta Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19:

### **Obblighi per chi fa ingresso o rientra dall'estero per le sole esigenze lavorative (art.3):**

- ◆ I soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dopo un viaggio in un paese diverso da quelli di cui [allegato n. 1](#) per comprovati motivi di lavoro, sono:
    - sottoposti all'arrivo ad un test di screening con tampone rino-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2
    - sottoposti ad un secondo tampone a distanza di 5 -7 giorni se il tampone all'arrivo risulta negativo.
  - ◆ Il datore di lavoro provvede ad assolvere a tale obbligo contattando l'azienda ULSS di riferimento
  - ◆ Il lavoratore potrà essere temporaneamente riammesso al lavoro solo nel caso in cui il primo tampone è negativo (D. Lgs. 81/08, artt. 15 e 18), fermo l'obbligo per il lavoratore di rispettare le prescrizioni relative all'ambiente di lavoro e l'utilizzo in ogni caso della mascherina.
  - ◆ Il lavoratore potrà essere riammesso definitivamente al lavoro senza l'obbligo di mascherina solo all'esito negativo del secondo tampone.
  - ◆ È fatto divieto per il datore di lavoro di lavoratori di cui abbia conoscenza dell'obbligo di isolamento fiduciario.
- La violazione alle seguenti disposizioni (*ai sensi dell'art. 6*) comporta una sanzione pecuniaria a carico del Datore di lavoro pari a 1.000 per ciascun lavoratore dell'azienda. \*

Ai sensi *dell'art.1*) si ha obbligo di isolamento fiduciario (*per effetto dell'art. 3 del D.Lgs.n.19 del 2020*) per 14 giorni nei seguenti casi:

- a) in caso di contatto con soggetto a rischio, con soggetto risultato positivo al tampone, l'isolamento deve protrarsi per i 14 giorni dall'ultimo contatto a rischio, questo dovrà proseguire in caso dell'accertamento di positività;
- b) ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli di cui all' [allegato n. 1](#), in questo caso l'isolamento dura 14 giorno dall'ingresso in Veneto;
- c) compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5°C, in questo caso il soggetto è **obbligato** a contattare il medico curante rimanendo in autoisolamento.

Per effetto *dell'art. 2)* l'azienda ULSS può disporre l'isolamento in strutture extrabitative, con oneri a carico dell'interessato. La violazione delle seguenti disposizioni (*ai sensi dell'art. 6*) comporta una sanzione pecuniaria pari a 1.000 Euro. \*

Ai sensi *dell'art.5)* i servizi delle strutture ospedaliere e sanitarie che accertino il rifiuto di ricovero opposto da soggetti risultati positivi al tampone, segnalano immediatamente agli organi di polizia giudiziaria il nominativo del soggetto stesso ai fini dell'esercizio dei relativi poteri di prevenzione e repressione di eventuali ipotesi di reato, ai sensi degli art. 55 e ss. Del codice della procedura penale.

\* Si richiamano inoltre anche le sanzioni penali previste dall'art. 452 c.p., con reclusione da 1 a 2 anni e dell'art.1. comma 6, d.l. 33/20 e dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 con arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 a 5.000 Euro.

L'ordinanza n.64 ha effetto dal 7 Luglio 2020 al 31 Luglio 2020, salvo modifiche alla luce della situazione epidemiologica.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Tiziana Molinar